

IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai Signori:

Dott. Giuseppe Marziale Presidente del Collegio ABF di Roma	Presidente
Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente del Collegio ABF di Milano	Membro effettivo
Prof. Avv. Enrico Quadri Presidente del Collegio ABF di Napoli	Membro effettivo [Relatore]
Prof. Avv. Nicola Rondinone Componente del Collegio ABF di Milano designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore)	Membro effettivo
Avv. Pierfrancesco Bartolomucci Componente del Collegio ABF di Napoli (designato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti)	Membro effettivo

nella seduta del 12/09/2013, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Alla presente decisione il Collegio di coordinamento è chiamato in base alla Ordinanza del Collegio di Roma, n. 248/13 del 14.01.2013, emessa in ordine al ricorso n. 110626/12.

Nella predetta Ordinanza, il caso, alla luce di quanto rappresentato dal ricorrente e dall'intermediario convenuto, risulta così riassunto:

“1. Il ricorrente, titolare di una carta di credito collegata all'utilizzo di un fido, con ricorso proposto nei confronti sia dell'intermediario “A”, con il quale aveva stipulato un contratto di conto corrente bancario che prevedeva il rilascio di una carta di credito collegata all'utilizzo di una linea di credito, sia dell'intermediario “B”, al

quale aveva rivolto il 14 giugno 2011, per il tramite dell'altro intermediario, la richiesta del fido e della carta ad esso collegata, espone che solo il 25 ottobre 2011, e dopo reiterati solleciti, aveva ricevuto una lettera con la quale gli veniva comunicato:

- che la richiesta non era stata accolta perché non rispondente ai “criteri di valutazione del merito creditizio” adottati, ispirati “a principi di prudenza nell'erogazione dei finanziamenti;

- che detta valutazione era stata elaborata, come per prassi, con il supporto di “strumenti statistico/informatici” che ne rilasciano “automaticamente” l'esito in forma sintetica, espresso mediante la dicitura “pratica approvata/non approvata”, senza fornire alcuna indicazione ulteriore.

Tanto premesso, il ricorrente contesta la legittimità del rifiuto, così come formulato, assumendo di essere stato vittima di una discriminazione ingiustificata, essendo “il suo profilo patrimoniale e comportamentale di assoluta e storica solvibilità”. E chiede, quindi, che gli sia rilasciata la carta richiesta, “con il massimo credito associato”; e che, comunque, gli siano fornite indicazioni circa:

- i motivi per i quali il mancato accoglimento della richiesta era stato comunicato con tanto ritardo;

- i “criteri minimi” previsti per la concessione della carta di credito.

2. Gli intermediari si oppongono all'accoglimento del ricorso. L'intermediario “A” eccepisce, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che la predisposizione dei requisiti stabiliti per il rilascio della Carta era riservata all'insindacabile valutazione dell'intermediario “B”. Quest'ultimo deduce, a sua volta, di aver valutato in piena autonomia la “meritevolezza” della richiesta formulata dal ricorrente avvalendosi di un sistema “statistico-informatico” che non consente di fornire alcuna indicazione “specificata” in ordine alla valutazione effettuata.

Nella Ordinanza, in diritto, si rileva che:

“1. La domanda, formulata dal ricorrente, di conoscere quali fossero i “criteri minimi” per la concessione della carta e del fido ad essa collegato è chiaramente diretta al fine di ottenere una più precisa informazione circa le ragioni che avevano indotto gli intermediari a non accogliere la sua richiesta. Essa, come si è esposto in narrativa, è stata respinta sul rilievo che il sistema di valutazione adottato, basato sull'utilizzo di “metodi statistico-informatici” non consentirebbe di fornire

“alcuna indicazione specifica” in merito alle ragioni del diniego. Si tratta di questione non nuova, sulla quale l’ABF ha già avuto occasione di pronunciarsi.

2. Il Collegio di Roma, in relazione ad una controversia analoga a quella oggetto di esame in questa sede, che vedeva coinvolto l’intermediario “B”, ha ritenuto non conforme ai principi di trasparenza, e quindi illegittimo, il diniego opposto ad una richiesta di credito, sulla base di una valutazione del merito creditizio “elaborata da un programma informatico” che ne aveva fornito l’esito, come nel caso di specie, “in forma sintetica”, senza fornire alcuna indicazione specifica (dec. n. 2109/10). In tale decisione si osserva che “la discrezionalità tecnica di cui indiscutibilmente gli intermediari dispongono nell’esercizio dell’attività creditizia non può che svolgersi all’interno del perimetro segnato dai limiti di correttezza, buona fede e specifico grado di professionalità che l’ordinamento loro richiede, il che rende certamente sindacabile, limitatamente a tali profili, la condotta degli stessi nello svolgimento di tale attività (v. in tal senso: dec. n. 2851/11) e ciò anche per quanto concerne la fase precontrattuale, posto che, come noto, per costante insegnamento giurisprudenziale del Supremo Collegio: “La regola posta dall’art. 1337 c.c. ha valore di clausola generale” che impone “l’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative”. E si sottolinea che la rilevanza dell’aspetto motivazionale nei rapporti con la clientela trova infatti esplicito riscontro nel disposto dell’art. 127, I° co., TUB, come introdotto dal D. Lgs. 13/08/10 n. 141, che dispone: “Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo avendo riguardo, oltre che alle finalità indicate nell’art. 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. A questi fini possono essere dettate anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni”, così sancendo il punto di congiunzione e mediazione tra le esigenze di efficienza e stabilità del sistema, di cui al richiamato art. 5 TUB, e quelle di tutela della clientela”.

3. I Collegi di Milano e di Napoli – posti davanti alla stessa questione, e sempre nei confronti del medesimo intermediario – pur affermando che “la posizione dell’intermediario, che denota l’impiego di un sistema pregiudizialmente incompatibile con la stessa “possibilità” di fornire, caso per caso, “indicazioni generali sulle valutazioni che hanno indotto a non accogliere la richiesta di credito”, è “susceptibile di negativo apprezzamento sotto il profilo della sua attuale adeguatezza alle istruzioni di vigilanza, le quali non paiono consentire un’ulteriore

gestione dei rapporti con la clientela sull'assunto della normalità di una sostanzialmente solo formale motivazione delle ragioni del rifiuto opposto all'altra istanza di accesso al credito" – hanno tuttavia negato la configurabilità di "un vero e proprio diritto del richiedente ad ottenere una precisa motivazione del diniego del credito da parte dell'intermediario". E, muovendo da tali premesse, sono pervenuti a decisioni di "non accoglimento", sia pure temperate dal monito, rivolto all'intermediario, di assumere "determinazioni operative effettivamente conformi alla verifica, necessariamente individuale, della "possibilità di fornire indicazioni generali sulle valutazioni che hanno indotto a non accogliere la richiesta di credito" (dec. nn. 1934 e 2683/11; dec. nn. 1069/10; 290 e 645/11).

Una decisione del Collegio di Milano, sembrerebbe aprire peraltro un qualche spiraglio ad un sindacato, da parte dell'ABF, della legittimità del rifiuto dell'intermediario di dare le informazioni richieste. In essa si afferma, infatti che la "possibilità di fornire", così come previsto dalla Comunicazione dall'Autorità di Vigilanza del 22 ottobre 2007 (in Boll. Vig., n. 10/07), "indicazioni generali sulle valutazioni che hanno indotto a non accogliere la richiesta di credito" andrebbe comunque verificata, di volta in volta, alla stregua del principio di buona fede precontrattuale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, quali "il volume del finanziamento, la sua obbiettiva importanza rispetto alle esigenze del destinatario e la facilità di accesso per quest'ultimo a fonti alternative di mercato" (dec. 2109/11).

4. Sia quest'ultima decisione che le altre brevemente passate in rassegna nel precedente paragrafo hanno riferimento – a differenza di quella esaminata nel § 2 e di quella oggetto del presente ricorso – a vicende anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 che ha così significativamente innovato la disciplina della trasparenza. Come si ricava dal nuovo testo dell'art.127, co 1, TUB, la tutela del cliente rappresenta ora un obbiettivo diretto delle norme che regolano i suoi rapporti con gli intermediari e non più soltanto un mezzo per promuovere la stabilità, l'efficienza e la competitività del sistema finanziario (art. 127, co. 1, TUB). E in tale quadro, come non si è mancato di rilevare, l'obbligo che incombe su chi fa credito di valutare il merito creditizio del consumatore (art. 124 bis TUB) deve essere riguardato in un'ottica non solo prudenziale, ma anche di tutela di colui che ha formulato la richiesta di credito.

C'è allora da chiedersi se in tale mutato contesto normativo, così diverso da quello in cui si iscrive la citata Comunicazione del 14 ottobre 2007, non sia possibile riconoscere un più significativo rilievo alle esigenze informative del cliente e ad affermare, conseguentemente, l'illegittimità di sistemi di valutazione del merito creditizio che, come quello in esame, "pregiudizialmente incompatibile" con la stessa "possibilità" di fornire "indicazioni" in ordine alle ragioni che hanno indotto a non accogliere la richiesta di credito.

In ogni caso, è opportuno che l'attuale divergenza di orientamenti sia al più presto composta, anche in considerazione del fatto che essa concerne decisioni pronunciate nei confronti di uno stesso intermediario.

Si dispone pertanto che il ricorso sia rimesso all'esame del Collegio di coordinamento".

DIRITTO

In via preliminare è da esaminare l'eccezione di irricevibilità del ricorso nei propri confronti sollevata dall'intermediario "A", in dipendenza dello svolto "ruolo di puro intermediario del Credito ai Consumatori", spettando "la valutazione circa i requisiti occorrenti per il rilascio della carta ... direttamente alla Società Emittente" (intermediario "B").

Tale eccezione deve essere disattesa sulla base dell'orientamento seguito dai Collegi ABF – anche nell'ottica di effettività della tutela del cliente che è da ritenere posta a fondamento del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie – nel senso della legittimazione passiva dell'intermediario "collocatore" dello strumento di pagamento. In proposito, si è rilevato che "il rapporto tra i tre soggetti coinvolti nella vicenda ben può essere qualificato come unitario in un contesto nel quale la separata gestione delle due funzioni (di credito e di debito) rappresenta solo una modalità esecutiva dell'accordo" (così, ad es., con gli opportuni riferimenti, v. Collegio ABF di Napoli, n. 2758/2011, nonché, anche di recente, n. 4524/2013; v. pure Collegio ABF di Milano, n. 2142/2012).

Indubbio rilievo, in proposito, sembra assumere la circostanza dell'essere l'intermediario "collocatore" percepito come immediato e naturale interlocutore del cliente nella gestione del rapporto (cfr., ad es., Collegio ABF di Napoli, n. 2914/2013). Nel caso di specie, una simile prospettiva risulta ampiamente e

ragionevolmente rafforzata non solo dalla chiara denominazione dello strumento, ma anche dal venire presentato e qualificato (nel c.d. “modulo di richiesta”, in cui compare esclusivamente la denominazione dell’intermediario) il “servizio” come espressamente “connesso al conto corrente di corrispondenza”, concorrendo, quindi, a conformare la economia complessiva del relativo rapporto, tanto per il cliente (in termini di valutazione di convenienza economica, come risulta avvenuto proprio nel caso in discussione), quanto – pure in considerazione del tenore dei messaggi pubblicitari sapientemente elaborati in un’ottica di interdipendenza dei vantaggi per il cliente - per l’intermediario (in termini di promozione del prodotto). Le stesse “Condizioni contrattuali”, del resto, all’art. 24, individuano l’intermediario medesimo – che risulta assumere in alcuni documenti contrattuali l’equivoco ruolo di “intermediario del credito”, in un poco trasparente rapporto col ruolo di “finanziatore” dell’altro intermediario, in quella che finisce con l’apparire al cliente-consumatore una operazione economica unitaria con i due soggetti in questione – quale possibile destinatario dei reclami “per mancata, ritardata o errata prestazione relativa i servizi/prodotti”. Tutte circostanze, queste, che inducono ad escludere, nella fattispecie in esame, ogni possibilità di ritenere l’intermediario estraneo al rapporto creditizio controverso (come pure è stato eventualmente ipotizzato, invece, secondo una prospettiva articolata del fenomeno nel mercato, con riferimento alla diversa situazione in cui l’intermediario assuma la veste di mero rappresentante – a fini distributivi del prodotto finanziario – di altro intermediario, in sede di formazione del contratto del tutto univocamente individuato quale unica controparte contrattuale di colui che richiede il finanziamento: Collegio ABF di Milano, n. 1278/2013).

Né, sotto un diverso profilo, si può fare a meno di sottolineare come una simile pratica contrattuale induca a dubitare della sua perfetta aderenza a quanto disposto dal D.P.R. 144/2001, dato che con essa si tende scopertamente – attraverso la denominazione del prodotto, la rappresentazione che si offre del servizio (anche in connessione con altri servizi) e la stessa relativa modulistica contrattuale – a suscitare nel pubblico un ragionevole affidamento orientato in senso difforme rispetto alla ivi disposta esclusione dell’esercizio, da parte dell’intermediario, di “attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico”, nonché della conseguente limitazione del suo ruolo a quello di

“promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari abilitati”.

Come si evidenzia nella Ordinanza di remissione, la domanda formulata dal ricorrente di conoscere “quali sono i criteri minimi” di concessione della carta e del fido ad essa collegato risulta chiaramente diretta ad ottenere una più precisa informazione circa le ragioni che hanno indotto gli intermediari convenuti a non accogliere la sua richiesta, limitandosi costoro ad evocare sistemi di elaborazione delle richieste fondati su procedure tali – come conclude l’intermediario “B” – da rendere impossibile “fornire alcuna indicazione specifica in merito alla richiesta, non accolta, di una linea di credito intestata al ricorrente”.

Per vagliare la legittimità di tale posizione, sembra preliminarmente opportuno evidenziare che, in coerenza con quanto costantemente affermato da questo Arbitro (cfr., ad es., Collegio ABF di Milano, nn. 1934, 2109 e 2683/2011), non può considerarsi esistente, alla luce dell’attuale disciplina generale della materia, un diritto del cliente alla concessione del credito, data l’indubbia autonomia decisionale da riconoscersi all’intermediario in ordine alla relativa erogazione sulla base di proprie valutazioni. Non può, quindi, l’Arbitro sostituirsi all’intermediario nella valutazione della convenienza di un’operazione creditizia, in quanto demandata alla discrezionalità di quest’ultimo. Con ciò risultando, allora, sicuramente da escludere che possa essere, in questa sede, non solo ordinato agli intermediari convenuti il pure richiesto “rilascio immediato ... con il massimo credito associato” dello strumento in discussione, trattandosi di misura di tipo costitutivo sicuramente esulante dai poteri di questo Collegio (cfr., ad es., di recente, Collegio ABF di Napoli, n. 2626/2013), ma anche accolta la domanda stessa, pur interpretata (ed esaminata) come volta al mero accertamento del corrispondente diritto nei confronti dell’intermediario.

D’altro canto, del pari indubitabile è che anche nell’esercizio dell’attività creditizia “la discrezionalità tecnica di cui indiscutibilmente gli intermediari dispongono ... non può che svolgersi all’interno del perimetro segnato dai limiti di correttezza, buona fede e specifico grado di professionalità che l’ordinamento loro richiede, il che rende certamente sindacabile, limitatamente a tali profili, la condotta degli stessi nello svolgimento di tale attività” (Collegio ABF di Roma, n. 2625/2012).

E, al riguardo, non può non considerarsi altamente significativo come proprio il richiamo alla “correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” sia stato attualmente assunto a sottotitolo delle disposizioni della Banca d’Italia sulla “trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”, così, evidentemente, instaurandosi – in un’ottica ormai espressamente emergente dallo stesso dettato legislativo, con la più recente formulazione del comma 1 dell’art. 127 del d.lgs. n. 385/1993 (nella logica del quale, come si sottolinea nell’Ordinanza di rimessione, “la tutela del cliente rappresenta ora un obiettivo diretto delle norme che regolano i suoi rapporti con l’intermediario e non più soltanto un mezzo per promuovere la stabilità, l’efficienza e la competitività del sistema finanziario”) – una stretta correlazione tra il perseguimento dell’obiettivo della “trasparenza” e la necessaria “correttezza” nello svolgimento del rapporto creditizio. Prospettiva, questa, del resto, chiaramente insita in quella stessa nuova intitolazione (“Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”) del titolo VI del TUB, a seguito della novellazione operata col d.lgs. n. 141/2010, sulla cui base si è senz’altro ritenuto di potere riassumere la conseguente promozione di uno spirito di collaborazione attiva dell’intermediario nei confronti del cliente – quale risultante sancita proprio in tema di “obblighi precontrattuali” dell’intermediario alla luce dell’art. 124 e, in particolare, del relativo comma 5, con la sua allusione al dovere di fornire sempre al consumatore “chiarimenti adeguati” – nel concetto di una sua doverosa “assistenza al consumatore” (par. 4.2.2.2 delle dianzi richiamate disposizioni della Banca d’Italia).

E’ in un simile quadro – non si dimentichi da ultimo arricchito dal meccanismo di controllo sulle determinazioni degli intermediari in ordine alla erogazione del credito, almeno sotto il profilo della necessità, su richiesta dell’interessato, di “fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito” (e v. la procedura, eventualmente coinvolgente l’intervento dell’ABF, di cui all’art. 27-bis, comma 1-quinquies, d.l. 1/2012, conv. dalla l. 27/2012, come modificato dal d.l. 29/2012, conv. con modificazioni dalla l. 62/2012) – che deve essere risolta la divergenza di vedute (invero, tutto sommato, non sostanziale) venutasi a determinare tra i Collegi ABF sulla questione dianzi delineata, circa la cui soluzione sono state concordemente valorizzate, in particolare, le prescrizioni impartite dall’Autorità di Vigilanza con la Comunicazione del 22 ottobre 2007 (in Bollettino di Vigilanza, n. 10 dell’ottobre 2007), secondo le quali, qualora,

nell'ambito della propria autonomia gestionale, “decida di non accettare una richiesta di finanziamento, è necessario che l'intermediario fornisca riscontro con sollecitudine al cliente; nell'occasione, anche al fine di salvaguardare la relazione col cliente, andrà verificata la possibilità di fornire indicazioni generali sulle valutazioni che hanno indotto a non accogliere la richiesta di credito”.

I Collegi ABF di Napoli e di Milano, pur escludendo “che nel vigente quadro normativo sia configurabile un vero e proprio diritto del richiedente ad ottenere una precisa motivazione del diniego del credito da parte dell'intermediario” (col conseguente rigetto di domande a ciò finalizzate), hanno comunque riconosciuto, in vertenze sostanzialmente analoghe alla presente, la sussistenza di profili di criticità nella posizione dell'intermediario, in quanto denotante “l'impiego di un sistema pregiudizialmente incompatibile con la stessa ‘possibilità’ di fornire, caso per caso, ‘indicazioni generali sulle valutazioni che hanno indotto a non accogliere la richiesta di credito’”: ritenendo il sistema stesso “susceptibile di negativo apprezzamento sotto il profilo della sua attuale adeguatezza alle istruzioni di vigilanza”, hanno, di conseguenza, rivolto un monito all'intermediario “perché assuma determinazioni operative effettivamente conformi alla verifica, necessariamente individuale, della ‘possibilità di fornire indicazioni generali sulle valutazioni che hanno indotto a non accogliere la richiesta di credito’” (cfr. Collegio ABF di Napoli, nn. 1069/2010 e 645/2011, nonché Collegio ABF di Milano, nn. 1934 e 2683/2011).

Il Collegio ABF di Roma, invece, sostanzialmente sulla base di considerazioni non dissimili – e pure alla luce degli sviluppi ordinamentali in materia – è giunto alla conclusione di accogliere la richiesta del cliente, “atteso che la risposta data alle legittime richieste di chiarimento circa le ragioni di detto diniego si è risolta nella mera affermazione del diniego stesso, senza alcuna indicazione, neppure di ordine generale, quanto a relativa motivazione, non apparendo conforme all'obbligo di trasparenza, come sopra imposto agli intermediari nei rapporti con la clientela, la mera indicazione delle ragioni tecniche che precluderebbero la conoscenza sia pure di massima di tali motivazioni” (cfr., in particolare, n. 2625/2012).

Ma pare chiaro come l'utilizzazione di un meccanismo come quello del “monito” all'intermediario - consentito dalle vigenti disposizioni sull'ABF (sez. VI.3), laddove si prevede che la decisione possa “contenere indicazioni volte a favorire le

relazioni tra intermediario e clienti” – sia per sua natura finalizzato, secondo una prospettiva diffusa nella prassi della giurisprudenza (anche costituzionale), ad evidenziare criticità tali da determinare, se non corrette nel tempo in applicazione delle indicazioni all'uopo offerte, il conclusivo sconfessamento di comportamenti considerati di dubbia legittimità.

Ora, è da ritenere che la prassi operativa seguita dagli intermediari convenuti si ponga indiscutibilmente in contrasto con le richiamate indicazioni dell'Autorità di Vigilanza: contrasto, invero, reso indubbiamente ancora più palese dai dianzi accennati recenti sviluppi dell'ordinamento del credito. In particolare, pare che la prassi in questione si indirizzi in senso decisamente contrario all'obbligo di collaborazione attiva nei confronti del cliente, al dovere cioè di “assistenza” nei suoi riguardi. Ciò in un contesto nel quale la necessaria “verifica del merito creditizio” (di cui all'art. 124 bis TUB), nel risultare sicuramente e immediatamente finalizzata ad evitare, da parte dell'intermediario, una concessione del credito, per misura e condizioni, contrastante con le capacità solutorie del cliente-consumatore, non può non ritenersi, al contempo, dover essere apprezzata anche nella più generale ottica di quell'adeguato chiarimento al cliente stesso di quale possa essere, al momento, la soluzione più adatta alle sue esigenze ed alla sua concreta situazione personale e finanziaria (cui si allude nell'art. 124, comma 5 TUB).

La specificità dell'indicazione delle motivazioni di esclusione del cliente dal credito si presenta, allora, come profilo imprescindibile della doverosa funzione che le risposte dell'intermediario sono destinate ad assumere ai fini dell'orientamento del cliente stesso nei suoi rapporti di credito presenti e futuri. Conseguentemente, è da ritenere indiscutibile l'attuale sussistenza di un diritto del cliente a ricevere indicazioni, anche se di carattere generale (in quanto applicazione di criteri elaborati per la generalità della clientela), ma pur sempre adeguatamente rapportate alle concrete circostanze individuali, circa le ragioni dell'eventuale diniego di credito.

Peraltro, pare opportuno precisare come la conclusione nel senso della doverosità di una simile indicazione personalizzata e significativa delle motivazioni della decisione negativa non implichi una incisione dell'autonomia decisionale dell'intermediario, in quanto tale conclusione deve essere comunque intesa nel rispetto del principio della sua discrezionalità imprenditoriale nella concessione del



credito. I chiarimenti da fornire al cliente, insomma, lasciano ferma la insindacabilità degli orientamenti dell'intermediario in ordine alla concessione del credito, la sua facoltà, cioè, di valutare ogni richiesta di credito – come puntualizza uno degli intermediari convenuti – “sulla base di criteri suoi propri”, le caratteristiche personali del richiedente (anche con riguardo alla sua storia creditizia) risultando, allora, da valutare con riferimento, in particolare, a “le politiche di rischio adottate da ciascun ente, la sua credit policy, i propri livelli patrimoniali”.

L'assolvimento, da parte dell'intermediario, del suo dovere di “assistenza”, sotto il profilo qui in discussione, nei confronti del cliente, inoltre, sembra da valutare senza trascurare, in relazione ai singoli casi, il grado di complessità dei processi decisionali di volta in volta implicati nella erogazione del credito. Sul giudizio di adeguatezza in ordine alla necessaria specificità delle indicazioni personalizzate da fornire, allora, è da ritenere che sia destinata inevitabilmente a influire anche la considerazione della tipologia del finanziamento concretamente in discussione.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e riconosce il diritto del ricorrente a ricevere indicazioni, anche di carattere generale, circa le ragioni del diniego di credito.

Dispone inoltre che gli intermediari corrispondano alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE